

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1963 del 22/04/2021
Oggetto	DEMANIO IDRICO AREE - BALELLA ROBERTO - SUBENTRO TITOLARITÀ E SOSTITUZIONE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO RAMPA IN LOCALITÀ GAMBELLARE COMUNE DI RAVENNA (RA) ASSENTITA CON DETERMINAZIONE N. 2930 DEL 17/06/2019. PROCEDIMENTO N. RA15T0019/21VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1998 del 20/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventidue APRILE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DEMANIO IDRICO AREE - **BALELLA ROBERTO** - SUBENTRO TITOLARITÀ E SOSTITUZIONE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO RAMPA IN LOCALITÀ GAMBELLARE COMUNE DI RAVENNA (RA) ASSENTITA CON DETERMINAZIONE N. 2930 DEL 17/06/2019.

PROCEDIMENTO N. RA15T0019/21VR01.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai

sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”;
- la determinazione Dirigenziale n. 221 del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Fabrizio Magnarello;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale Regione Emilia-Romagna n. 2930 del 31/12/2019 con cui è stata concessa, con scadenza 31/12/2026, l’area demaniale in località Gambellara, Comune di Ravenna, per uso rampa carrabile antistante Foglio 12 Mappale 80 di accesso alla proprietà, a Balella Gianni C.F.: BLLGNN45A04H199L;

VISTA la domanda pervenuta il 12/03/2021, registrata con PG/2021/39607, del 12/03/2021, con cui Balella Roberto C.F.: BLLRRT73B17D704W residente in via Gambellara n. 89/c loc. Gambellara nel Comune di Ravenna (RA), **chiede il subentro nella titolarità della concessione di cui sopra, causa decesso di Balella Roberto, in qualità di unico erede;**

CONSIDERATI:

- l’istanza presentata da cui risulta che il sig. Balella Roberto è unico erede di Balella Gianni (successione ex lege di Balella Gianni registrata il 24/11/2020 al volume 88888, numero 425169, anno 2020);

- che il canone della concessione, ai sensi della normativa in premessa indicata, è determinato in euro 76,58, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento, salvo futuri adeguamenti e aggiornamenti;
- che il deposito cauzionale è di euro 250,00, ai sensi della normativa in premessa indicata;

RILEVATO che:

- il richiedente ha pagato euro 75,00 per spese di istruttoria;
- il richiedente con nota registrata con PG n. 58199, del 15/04/2021, ha inoltrato copia sottoscritta per accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare allegato alla concessione per la quale chiede il subentro;
- che il concessionario uscente risulta in regola con il versamento dei canoni annui dovuti;
- il concessionario uscente Balella Gianni ha versato l'importo di euro 250,00, in data 21/04/2017 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni del rapporto concessorio;
- che, essendo il richiedente unico erede di Balella Gianni, si prescinde dalla restituzione dello stesso, potendo il deposito cauzionale essere mantenuto a garanzia della concessione che viene variata;

VERIFICATO CHE:

- non sussistono variazioni, nella quantità e nella tipologia di uso dell'area demaniale, rispetto alla concessione vigente;
- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di revoca o decadenza della concessione previste dalle norme in premessa indicate;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge, per accogliere la richiesta di subentro della sig. Balella Roberto C.F.: BLLRRT73B17D704W residente in via Gambellara n. 89/c loc. Gambellara nel Comune di Ravenna (RA), nella titolarità della

concessione rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 2930 del 17/06/2019, che è sostituita dalla presente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire al subentro nella titolarità, causa successione per decesso dell'ex concessionario**, fatti salvi i diritti di terzi, del sig. Balella Roberto C.F.: BLLRRT73B17D704W residente in via Gambellara n. 89/c loc. Gambellara nel Comune di Ravenna (RA), **della concessione** per l'occupazione di area del demanio idrico argine destro fiume Ronco sita in località Gambellara, in Comune di Ravenna (RA), catastalmente identificata al fg. n. 12, fronte del mapp. n. 80, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x=749656,79 y=914170,45, per uso rampa carrabile, codice pratica RA15T0019/21VR01, concessione rilasciata con determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 2930 del 17/06/2019, procedimento RA15T0019/21VR01;
2. **di stabilire che la presente determinazione sostituisce, in ogni sua parte, la determinazione dirigenziale n. 2930, del 17/06/2019, adottata dalla Regione Emilia-Romagna;**
3. di stabilire che la concessione mantiene il periodo di efficacia già stabilita con il precedente atto concessorio, pertanto la scadenza di vigenza rimane fissata al 31/12/2026;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario subentrante in data 15/04/2021 (PG/2021/58199 del 15/04/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. l'importo del canone per l'anno corrente, è stato fissato in euro 76,58. Per le future annualità occorre tenere conto di quanto stabilito all'art. 7 del disciplinare parte integrante della presente.

Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine del 31/03 dell'anno di riferimento, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00 mantenendo quale somma a garanzia quella versata da Balella Gianni in data 21/04/2017;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria e del deposito cauzionale e dei canoni dovuti dall'uscente concessionario;
8. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
11. di stabilire che il presente atto viene rilasciato unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste

dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

12. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI

E CONCESSIONI DI RAVENNA

Fabrizio Magnarello

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a Balella Roberto C.F.: BLLRRT73B17D704W (codice procedimento RA15T0019/21VR01).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Ronco, individuata al fg 12 fronte del mappale 80, UTM/RER x=749656,79 y=914170,45, del Comune di Ravenna (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è concessa ad uso rampa carrabile.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il

concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la

sicurezza territoriale e la protezione civile nel “nulla osta idraulico” rilasciato, ai sensi dell’art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con la determinazione n. 221 del 31.01.2017.

2. Nell’area soggetta a concessione e nell’area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare il manufatto, ovvero interferire con il suo utilizzo, compresa la rimozione dei rami caduti.
3. Le ripe arginali laterali alla carreggiata della rampa sono considerate pertinenze di esercizio della rampa. E’ pertanto a carico del Concessionario la loro manutenzione, sia sopra che sotto la rampa.
4. Il Concessionario ha l’obbligo di adottare le cautele necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d’acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
5. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica inerente la circolazione sul manufatto fanno carico al Concessionario. Spetta pure al Concessionario determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulla carreggiata della rampa e di conseguenza limitare o impedire il transito al fine di evitare danni.
6. Sul terreno demaniale e sui manufatti sovrastanti è vietata, senza apposita concessione demaniale, l’installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all’art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.
7. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere ammesse dovrà essere preventivamente approvata dall’Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile).
8. Nel manufatto e nella fascia di quattro metri dal piede della rampa restano vietate le piantagioni

di alberi e siepi, gli scavi e lo smovimento del terreno, le costruzioni anche di sole recinzioni, a norma dell'Art. 96 del R.D. 25-07-1904 n. 523.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La durata della concessione prosegue dalla data del rilascio originario, pertanto la data di scadenza rimane fissata al 31/12/2026.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpaè Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 9 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie

vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.